

Polizza Danni a opere e lavori privati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

C.A.R./E.A.R. Assicurazione "All risks" Opere e lavori privati

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa sempre presente in polizza è per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate durante l'esecuzione delle opere/lavori.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Opere e/o impianti preesistenti	Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle opere e/o impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione. Non si considerano opere e/o impianti preesistenti le cose assicurabili in altre partite di polizza, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.
Costi di demolizione e sgombero	Sono indennizzabili i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Responsabilità civile verso terzi	La compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

<p>Danni causati da errori di progettazione o di calcolo (valida solo in caso di CAR)</p>	<p>Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.</p> <p>Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.</p> <p>È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.</p>
<p>Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo o di fabbricazione (valida solo in caso di EAR)</p>	<p>Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.</p> <p>Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.</p> <p>È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.</p> <p>Resta inteso tra le parti che una cosa non deve essere considerata come danneggiata per la sola presenza di vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.</p> <p>La presente estensione, relativamente alle sole opere civili, è operante unicamente per gli errori di progettazione e di calcolo.</p>
<p>Forza maggiore</p>	<p>La compagnia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi naturali di forza maggiore.</p>
<p>Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina</p>	<p>La compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina.</p>
<p>Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità</p>	<p>Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della sezione danni alle cose.</p>
<p>Macchinari, baraccamenti e/o attrezzature di cantiere</p>	<p>Sono indennizzabili i danni materiali e diretti a macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere.</p>
<p>Manutenzione estesa</p>	<p>Sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate in partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Durante il suddetto periodo la compagnia non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Danni alle cose

Non sono indennizzabili:

- i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;

	<ul style="list-style-type: none"> • le perdite o i danni a schedari, disegni (sia in formato elettronico che cartaceo), materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili; • gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; • i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; • le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto; • i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato. <p>La compagnia, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative condizioni particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni causati da errori di progettazione o di calcolo; • i danni alle opere e/o impianti preesistenti; • i costi di demolizione o di sgombero; • i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo; • i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione; • i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere; • i danni causati da forza maggiore; • i danni causati da atti vandalici o dolosi, furto e rapina.
<p>Responsabilità civile verso terzi</p>	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; • quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti previsti dal precedente punto; • persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; • i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. <p>L'assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'appaltatore, il committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere e/o impianti preesistenti; • i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni; • i danni causati da natanti o aeromobili; • la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; • i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; • i danni derivati da polvere; • i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; • i danni da furto; • i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; • i danni a cose dovuti a vibrazioni; • i danni derivanti da amianto. <p>Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative condizioni particolari, sono assicurabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pluralità di assicurati - responsabilità civile incrociata; • i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere; • i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.

<p>Esclusioni valide per entrambe le sezioni</p>	<p>La compagnia non è obbligata a risarcire i danni verificatisi in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; • esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
---	---



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Il contraente o l'assicurato deve sempre denunciare il sinistro per iscritto all'intermediario assicurativo di riferimento o alla compagnia.</p> <p>Inoltre deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inviare, al più presto, un dettagliato rapporto scritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; • limitare, per quanto possibile, l'entità del danno; • fornire all'compagnia e ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; • conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. <p>In caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso il contraente o l'assicurato deve informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Non esistono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre compagnie.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Il pagamento dell'indennizzo/risarcimento è eseguito dalla compagnia entro 30 giorni dalla data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'accordo diretto tra le parti o • di consegna delle pronunce concordi degli arbitri o di quella del terzo arbitro sempre che siano trascorsi 30 giorni dal sinistro e siano stati consegnati alla compagnia documenti necessari per la liquidazione del danno. <p>In caso di controversia sull'interpretazione ed esecuzione del contratto si può dar corso ad un arbitrato.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>In caso di recesso per sinistro esercitato dalla compagnia la stessa sarà tenuta a rimborsare, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.</p>
<p>Regolazione del premio</p>	<p>Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla compagnia entro i 90 giorni successivi ad ogni 365 giorni a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 90 giorni dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La compagnia emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati dal contraente entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla compagnia.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	<p>In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione della stessa di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della compagnia ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del contraente a darne immediatamente comunicazione alla compagnia, pena la decadenza del diritto all'indennizzo/risarcimento.</p> <p>In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la compagnia si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.</p> <p>Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo/risarcimento, si impegna a garantire (a proprie spese) la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Si rivolge alle aziende costruttrici aggiudicatrici di un appalto pubblico per la protezione di un'opera, durante la fase di esecuzione ristrutturazione, installazione e per i danni che possono causare a terzi.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 12,98%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.

	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.